

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1794 del 08/04/2022
Oggetto	D.LGS. 152/06 ART. 208 E S.M.I. - RINNOVO CON MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON DET. N. 1485 DEL 04/05/2010 E S.M.I. PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE VEICOLI FUORI USO (R13-R5) E RECUPERO (R13-R12) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ALLA DITTA BENASSI S.R.L. - SEDE LEGALE E STABILIMENTO UBICATI IN VIA EMILIA OVEST N.339/A, LOC. S. PANCRAZIO, PARMA (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1915 del 08/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto APRILE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 209 del 24/06/2003 e s.m.i. (disciplina V.F.U.);
- il D.Lgs. 49/2014 e s.m.i. (disciplina RAEE);
- il D.Lgs. del 31/07/2020 n. 101 (disciplina in materia di sorveglianza radiometrica);
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.;
- la Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A +B);
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

PREMESSO:

- che la Provincia di Parma ha rilasciato alla Ditta Benassi S.r.l. (C.F. 02375610348) con sede legale e impianto in Via Emilia Ovest n.339/a, loc. Fraore - 43126 Parma (PR) con Determinazione n. 1485 del 04/05/2010 l'Autorizzazione per la prosecuzione dell'attività di autodemolizione e recupero di rifiuti speciali

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

non pericolosi fino alla data del 30/04/2020 ai sensi dell'art. 208 (ex 210) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su rinnovo della precedente autorizzazione (Det. n. 250 del 26/01/2005, rilasciata dalla Provincia di Parma);

- che la Provincia di Parma con nota prot. 47139 del 26/06/2014 ha provveduto a modificare l'Autorizzazione in capo alla Ditta Benassi S.r.l. in seguito ad unificazione dell'Iscrizione al registro provinciale di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 (ex 210) del medesimo decreto;
- che Arpae SAC Parma ha modificato l'autorizzazione con DET-AMB-2017-928 del 24/02/2017 sostituendo la prescrizione di cui al punto n° d) 5) relativa alle analisi delle acque dai piezometri installati presso l'insediamento, da effettuarsi tramite laboratorio certificato, anche privato, con cadenza trimestrale, previa comunicazione della data di campionamento di ogni singolo prelievo ad Arpae con 15 giorni di anticipo;

VISTO:

- che la Ditta Benassi S.r.l. (C.F. 02375610348) con sede legale e impianto in Via Emilia Ovest n.339/a, loc. Fraore - 43126 Parma (PR) in data 11/06/2021 ha presentato ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 istanza di Rinnovo dell'Autorizzazione (rilasciata dalla Provincia di Parma con Determina n. 1485 del 04/05/2010 e s.m.i.), acquisita al protocollo di Arpae SAC di Parma n. PG/2021/92155 del 11/06/2021;
- l'istanza di rinnovo comprende le seguenti modifiche:
 - inserimento di una isola di bonifica in grado di rendere più efficiente e razionale la separazione degli oli e dei fluidi idraulici;
 - predisposizione di un'area per la messa in sicurezza degli air bag mediante esplosione confinata;
 - richiesta di prolungamento del periodo di stoccaggio per alcuni autoveicoli di maggior pregio da 90 a 180 giorni, al fine di poter ottimizzare il recupero dei pezzi di ricambio e conseguire gli obiettivi di riciclaggio fissati dalla attuale normativa;
 - aumento di 300 t / anno del quantitativo trattabile rifiuti Cod. EER 160214 (apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213) ed EER 160216 (componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215);
 - richiesta di ampliamento dell'attività di gestione dei rifiuti affiancando all'attività R13 già autorizzata anche l'attività R12 "scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11", consistente nel trattamento mediante cernita e compattazione;
- che con nota prot. n. PG/2021/95665 del 18/06/2021 Arpae SAC di Parma ha trasmesso alla Ditta Benassi S.r.l. l'avvio del procedimento (L. 241/90 e s.m.i., art. 7 e 8) e con nota PG/2021/101581 del 29/06/2021 ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi decisoria (L. 241/90 e s.m.i. artt. 14 e 14-ter), la quale si è tenuta nelle sedute del 14/07/2021 e del 19/11/2021;
- che in detta Conferenza di Servizi, gli Enti presenti (Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco, AUSL, Comune di Parma, Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma) hanno chiesto integrazioni e chiarimenti al fine dell'espressione del proprio parere; i Verbali della Conferenza di servizi sono allegati quale parte integrante al presente atto (Allegato 1);

CONSIDERATO:

- che la Ditta ha trasmesso le integrazioni, acquisite ai prott. Arpae n. PG/2021/131070 del 24/08/2021 e n. PG/2021/176176 del 16/11/2021, in risposta alle richieste formulate dagli Enti nel corso della prima seduta di Conferenza;
- le ulteriori integrazioni trasmesse dalla Ditta, acquisite al prot. Arpae PG/2022/29993 del 23/02/2022,

contenenti: la planimetria layout aggiornata dell'impianto, l'Allegato 3 - Scheda riassuntiva gestione rifiuti aggiornata, e la nota di chiarimento a correzione dei mappali catastali vigenti su cui insiste l'attività di autodemolizione;

- che nel corso dell'istruttoria la Ditta ha valutato di rimandare ad una successiva richiesta di autorizzazione la possibilità di svolgere l'attività di messa in sicurezza degli air bag mediante esplosione confinata;

- che nell'ultima documentazione integrativa presentata in data 23/02/2022 sono stati introdotti nell'Allegato 3, sia tra i rifiuti in uscita che tra i rifiuti in ingresso, con conseguente individuazione di apposita area di stoccaggio in planimetria, i cod. EER 16.02.19 e 17.02.03, e che tale modifica è stata ritenuta non praticabile, né assentibile entro tale procedura di rinnovo in quanto non valutata dagli Enti entro i lavori dell'apposita Conferenza di Servizi;

VISTI:

i seguenti pareri acquisiti da parte degli Enti competenti:

- il parere favorevole espresso dal Comune di Parma nel corso della Conferenza di Servizi;

- il parere favorevole con prescrizioni espresso da AUSL Str. Organiz. Terr. di Parma nel corso della Conferenza di Servizi;

- il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 203758 del 29/11/2021 in merito alla compatibilità territoriale industrie insalubri del Comune di Parma, acquisito al prot. Arpae n. PG/2021/195781 del 21/12/2021; che si allega quale parte integrante al presente atto (Allegato 2);

- la relazione tecnica emessa da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma con nota prot. PG/2022/52196 del 29/03/2022, con la quale esprime nulla osta al progetto di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, subordinatamente a determinate considerazioni e prescrizioni, relativamente alle matrici: recupero rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore, che si allega quale parte integrante al presente atto (Allegato 3);

- la nota prot. n. U.00017652 del 06/12/2021 del Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Parma (acquisita al prot. Arpae PG/2021/187504 del 06/12/2021 con la quale si comunica riguardo l'attività di smaltimento dei dispositivi esplodenti delle autovetture, che il relativo parere di competenza del Comando potrà essere espresso attraverso le procedure di cui al DPR 151/11 presentando la documentazione tecnico amministrativa dettata dal DM 07/8/2012;

CONSIDERATO altresì:

che in seguito a quanto emerso nel corso della Conferenza di Servizi, non risulta pervenuto ad oggi alcun parere o osservazione di non procedibilità da parte del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco, a fronte delle integrazioni da questo richieste per quanto di propria competenza, nemmeno in seguito a ulteriore richiesta di parere definitivo avanzato con nota prot. Arpae SAC Parma PG/2022/35910 del 03/03/2022, a fronte delle integrazioni volontarie presentate dalla ditta in data 23/02/2022;

che d'altra parte con nota acquisita al prot. Arpae SAC PG/2022/54651 del 01/04/2022, la Ditta ha comunicato che *"a seguito della modifica dell'ubicazione della zona di bonifica e messa in sicurezza delle auto e, soprattutto, a seguito della sostanziale modifica dell'impianto antincendio con l'introduzione di un gruppo di pressurizzazione"* presenterà *"nel più breve tempo possibile una versione modificata ed aggiornata del progetto antincendio già autorizzato in precedenza"*;

CONSIDERATO per la matrice scarichi idrici:

- che la Ditta Benassi S.r.l. risulta essere stata autorizzata dal SUAP Comune di Parma in data 26/01/2021 (con allegata la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Parma n. DET-AMB-2020-5931 del 04/12/2020) per gli scarichi di acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento dei piazzali;
- che la Ditta Benassi S.r.l. risulta essere stata autorizzata dal SUAP Comune di Parma in data 02/11/2017 per gli scarichi di acque reflue domestiche;
- che in Conferenza di Servizi la ditta Benassi S.r.l. ha dichiarato che *"... non ci sono modifiche rispetto a quanto presentato...sia le prime che le seconde piogge transitano e vengono dunque trattate dal disoleatore. Naturalmente, se la portata fosse eccessiva, in caso di eventi meteorici intensi e prolungati, il tempo di permanenza di tali acque sarebbe inferiore"*;
- come dichiarato da Arpae APAO-ST di Parma con relazione tecnica prot. n.PG/2022/52196 del 29/03/2022 *"si prende atto della dichiarazione della ditta, durante la Conferenza dei Servizi del 14 luglio 2021, che non vi sono modifiche rispetto alla documentazione presentata nell'agosto 2020, a cui ha fatto seguito l'atto n.19/2021 del 26/01/2021. Pertanto, come valutato nella suddetta Conferenza dei Servizi, si rimanda alle prescrizioni contenute in tale atto"*;
- la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n.PG/2020/92404 del 26/06/2020 allegata alla Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Parma n. DET-AMB-2020-5931 del 04/12/2020 sopra richiamata per costituirne parte integrante, e *allegata al presente atto per costituirne parte integrante*;
- che nel verbale dell'ultima seduta di Conferenza di Servizi del 19/11/2021 vengono chiusi i lavori senza che in merito agli scarichi dei reflui di competenza comunale venisse eccepito o osservato alcunché dallo stesso Comune presente;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Consorzio Bonifica P.se in data 16/11/2020 prot.n. 7866, allegato alla Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Parma n. DET-AMB-2020-5931 del 04/12/2020 sopra richiamata per costituirne parte integrante, e *allegato al presente atto per costituirne parte integrante*;
- che lo scarico ricade in area con vulnerabilità a sensibilità elevata, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. - Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

CONSIDERATO, per la matrice emissioni in atmosfera:

- che nel verbale di Conferenza di servizi del 14/07/2021 si legge che *"Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest prende atto che tale attività generi dunque emissioni scarsamente rilevanti..."*;
- che in merito all'attività svolta, la Ditta ha fornito, quale integrazione richiesta in Conferenza di servizi del 14/07/2021, i dati degli impianti che si configurano quali impianti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO, altresì, per la matrice recupero rifiuti:

- di non poter assentire la richiesta di deposito di durata fino a 180 giorni di alcuni rifiuti prodotti dall'attività, in quanto in contrasto con quanto previsto dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di "deposito temporaneo prima della raccolta";

- che risulta acquisita dalla Prefettura di Parma la Comunicazione antimafia n° PR_PRUTG_Ingresso_0078942_20211206, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, N.159 in cui si attesta che alla data del 07/12/2021 a carico della suindicata la Ditta Benassi S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;
- la Ditta Benassi S.r.l. con nota del 29/03/2022 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n. PG/2022/52555 del 30/03/2022 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico ...Rinnovo Autorizzazione..."; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 1161169971377 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;
- le spese istruttorie, quantificate in € 917,00 (novecentodiciassette/00 euro), per l'istanza di Rinnovo dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il tariffario regionale ARPAE, sono state riscalate, in data 03/05/2021, tramite bonifico bancario sul conto intestato ad ARPAE;
- che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della Rinnovo dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 conformemente alle disposizioni dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle condizioni di seguito prescritte;

RITENUTO

- di non autorizzare con il presente provvedimento l'attività di messa in sicurezza degli air bag mediante esplosione confinata, il cui progetto dovrà quindi essere soggetto ad una successiva eventuale richiesta di modifica dell' autorizzazione;
- di recepire e integrare all'interno dell'Autorizzazione unica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. le autorizzazioni relative alle matrici scarichi idrici ed emissioni in atmosfera;

DETERMINA

DI RILASCIARE il RINNOVO con modifica dell'Autorizzazione unica di cui all'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, rilasciata con Determinazione n. 1485 del 04/05/2010 e successive modifiche, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, fino alla data del 30/04/2030, alla ditta:

Ragione Sociale:	Benassi S.r.l.
Sede Legale	Via Emilia Ovest n.339/a, loc. S. Pancrazio - 43126 PARMA (PR)
Codice Fiscale:	02375610348
per la gestione di un impianto per la messa in riserva (R13) e il trattamento di recupero (R4) di rifiuti pericolosi (VFU - veicoli fuori uso) e la messa in riserva (R13) e recupero (R12) di rifiuti non pericolosi, come di seguito individuato:	
Sede operativa:	Via Emilia Ovest n.339/a, loc. S. Pancrazio - 43126 PARMA (PR)
Rappresentante Legale:	Marco Benassi
Responsabile Tecnico:	Sanjevic Sladjan

Riferimenti Catastali	Comune di Parma, Foglio 19, mappali 73,107,162
Coordinate	4.963.850 N - 1.597.500 E
Superficie (esclusa porzione a verde)	4.190 mq

NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

per la matrice rifiuti:

- possono essere conferiti e trattati i rifiuti veicoli fuori uso 160104* secondo le modalità e le quantità indicate nelle seguenti tabelle:

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero (All. C Parte IV D.Lgs. 152/06 smi)	capacità massima istantanea, prima del trattamento (t)	capacità massima annua di recupero (t/anno)	capacità massima giornaliera di recupero (t/giorno)
160104*	veicoli fuori uso (VFU)	R13 - R4*	450 (500 veicoli)	2.400 (2.000 veicoli)	9,6 (8 veicoli)

**l'operazione "R4" è da intendersi relativa alla produzione di pezzi di ricambio ottenuti a valle delle operazioni di "messa in sicurezza" e "trattamento" consentite e previste ai sensi dell'art. 6 comma 2, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 7 e 9 dell'art. 15 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i.;*

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- quantità massima di VFU annualmente sottoposti a trattamento: **n. 2.000** pari a **2.400 t/anno**;
- quantità massima di VFU giornalmente sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza: **n°8**, pari a **9,6 t/giorno**;
- capacità massima di deposito contemporaneo di automezzi bonificati, non compattati: **n. 500** pari a **450 t**;
- ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., Art. 6 e Allegato I, punto 2, lett. f-bis, i rifiuti in ingresso all'impianto (centro di raccolta e impianto di trattamento) dovranno essere pesati mediante adeguato sistema di pesatura (in mancanza di più precise indicazioni da parte del Ministero competente, si ritiene che possa intendersi un sistema di pesatura omologato, avente "funzione di misura legale", ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett a) del decreto ministeriale n. 93 del 21 luglio 2017);
- il ritiro e lo stoccaggio dei VFU da assoggettare al trattamento potrà avvenire solo nel pieno rispetto delle indicazioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 119/2020;
- lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività, le operazioni di messa in sicurezza dei VFU, di demolizione e le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nel rispetto delle indicazioni operative stabilite dagli artt. 5, 6, 7 e 8 dall'Allegato I, punti n. 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i.;
- le fasi di gestione/trattamento dei veicoli fuori uso, devono prevedere e rispettare le indicazioni operative stabilite dall'art. 6 comma 2, nonché dall'Allegato I al D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i.;

- 1.8. gli autoveicoli conferiti all'impianto potranno sostare prima delle operazioni di "messa in sicurezza", in fila semplice, senza alcuna sovrapposizione (accatastamento), nell'apposita area di parcheggio che dovrà essere delimitata con opportuna segnaletica. È vietato il deposito di veicoli non ancora assoggettati alla fase di "messa in sicurezza" in aree diverse;
- 1.9. le operazioni di "messa in sicurezza" del veicolo fuori uso dovranno essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, anche nel caso in cui per lo stesso veicolo non fosse ancora completata la procedura di cancellazione dal PRA (quest'ultima da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 5 comma 8 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e smi);
- 1.10. per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli (fatta eccezione per gli autoveicoli e gli autoarticolati pesanti, per i quali non è consentito alcun accatastamento), previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai 3 metri di altezza e comunque non superiore di ½ scocca del limite massimo di altezza della barriera perimetrale;
- 1.11. la cessione delle parti di ricambio di cui all'art. 6 comma 2 lett. e-bis) del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i., non attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso, deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 7 e 9 dell'art.15 del medesimo D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
- 1.12. la cessione delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso deve essere effettuata nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 dell'art.15 e dell'allegato III del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e s.m.i.;
- 1.13. nelle aree di deposito dei veicoli bonificati possono essere depositate esclusivamente carcasse di veicoli per i quali si deve dimostrare in ogni momento l'avvenuta bonifica e messa in sicurezza;
- 1.14. sulla base di quanto dichiarato da AUSL si prescrive che gli stoccaggi in cassoni degli pneumatici vadano opportunamente coperti;
2. possono essere ritirati i seguenti rifiuti, destinati all'attività di messa in riserva "R13" e recupero "R12" (pretrattamento mediante cernita e compattazione):

Codice EER	Descrizione	Operazioni di recupero (All. C Parte IV D.Lgs. 152/06 smi)	Capacità max istantanea stoccaggio (t)	Capacità max annua stoccaggio (t)
12.01.01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13 - R12	127,9	1.800
12.01.02	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13 - R12		
15.01.04	imballaggi metallici	R13 - R12		
16.01.17	metalli ferrosi (da smantellamento di VFU)	R13 - R12		
16.01.18	metalli non ferrosi (da smantellamento di VFU)	R13 - R12		
16.01.22	componenti non specificati altrimenti	R13 - R12		
16.02.14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a	R13 - R12		

	16 02 13			
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13 - R12		
17.04.01	rame, bronzo e ottone	R13 - R12		
17.04.02	alluminio	R13 - R12		
17.04.04	zinco	R13 - R12		
17.04.05	ferro e acciaio (da attività di costruzione e demolizione)	R13 - R12		
17.04.06	stagno	R13 - R12		
17.04.07	metalli misti	R13 - R12		
17.04.11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13 - R12		
19.10.02	rifiuti di metalli non ferrosi	R13 - R12		
19.12.02	metalli ferrosi	R13 - R12		
19.12.03	metalli non ferrosi	R13 - R12		
totale:			127,9	1.800

- 2.1. per le tipologie di rifiuti sopra richiamate oggetto dell'attività di gestione per le quali è accordata la sola messa in riserva (R13) ed operazione R12, i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13;
- 2.2. i rifiuti sottoposti a messa in riserva, poiché non sottoposti a recupero all'interno dell'impianto in parola, devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto (in applicazione della Circolare Ministeriale MATTM Prot. n.0001121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi");
3. Possono essere gestiti in regime di deposito temporaneo (ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) i seguenti rifiuti prodotti, come da elenco presentato dalla Ditta (non vincolante):

cod. EER	Descrizione rifiuto prodotto	Capacità max istantanea di stoccaggio
13.02.05 13.02.06 13.02.07	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	500 l
16.01.13	liquidi per freni	250 l
16.01.14	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	500 l
16.01.01	batterie al piombo	2.500 kg

16.01.06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	500 veicoli
16.01.07	filtri dell'olio	0,5 m ³
16.01.11	pastiglie per freni, contenenti amianto	0,5 m ³
16.08.07	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	200 pezzi
16.01.10	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	0,6 m ³
16.01.22	componenti non specificati altrimenti (sedili, cruscotti)	4 m ³
16.01.22	componenti non specificati altrimenti (motori)	25.000 kg
16.01.03	pneumatici fuori uso	8.000 kg
16.01.20	parabrezza	1.000 kg
16.01.17 17.04.05	metalli ferrosi	20.000 kg
16.01.18 17.04.02	metalli non ferrosi, alluminio	7.000 kg

nel rispetto delle seguenti condizioni:

3.1 non potranno essere ritirati rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.;

3.2 deve essere effettuato il controllo radiometrico, sui rifiuti metallici in ingresso e in uscita dall'impianto, mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile, in conformità a quanto previsto dall'Art. 72 del D.Lgs. 101/2020, secondo le modalità dallo stesso previste; si sottolinea la necessità che l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica sia rilasciata da esperti di radioprotezione di secondo o terzo grado;

3.3 il periodo di deposito degli automezzi bonificati e degli altri rifiuti originati dall'attività di autodemolizione, deve sottostare a quanto disposto in materia di deposito temporaneo dei rifiuti dall'art. 185 bis del DLgs. 152/06 e s.m.i.;

Tabella riassuntiva quantitativi di rifiuti gestiti in R13, R12, R4:

	Capacità istantanea (t)	Potenzialità annua (t/anno)
capacità complessiva di messa in riserva R13	577,9	4.200
di cui VFU:	450	2.400
altri rifiuti (sola messa in riserva):	127,9	1.800

	Potenzialità giornaliera (t/giorno)	Potenzialità annua (t/anno)
potenzialità massima complessiva di recupero R4 (solo VFU):	9,6	2.400
potenzialità massima complessiva di recupero R12	8,18	1.800

4. entro 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, così come di seguito indicato:
 - indicazione degli estremi del presente Atto;
 - indicazione del beneficiario che è: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
 - scadenza: il 30/04/2032;
 - importo: euro € 224.700,00 (euro duecentoventiquattromilasettecento/00), fatte salve le riduzioni previste dalla L. n.1 del 24 gennaio 2011;
5. l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna. Fino a tale data non potranno essere messe in atto le modifiche rispetto alla previgente autorizzazione;
6. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
7. Dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" (contenti nella voce descrittiva la frase "*diversi da...*") per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione dell'impianto e presa in carico, la non pericolosità;
8. il deposito dei rifiuti, sia ritirati che prodotti, dovrà essere eseguito ordinatamente ed in modo omogeneo in funzione della tipologia e della pezzatura nelle apposite aree, individuate nella planimetria presentata unitamente agli atti della domanda di rinnovo (acquisita con protocollo PG/2021/92155 del 11/06/2021), opportunamente identificate a mezzo di cartelli indicatori del materiale stoccato e dotate di tutte le strutture che consentano per tipologia di evitare ogni inconveniente ambientale e/o igienico sanitario dovuto anche a cause naturali ed imprevedibili.
9. lo stradello perimetrale l'impianto deve rimanere libero da mezzi o materiali di ogni sorta, anche al fine di garantire l'accesso ad eventuali mezzi d'emergenza;
10. l'impianto deve essere interamente recintato, protetto da apposita barriera (di protezione ambientale) perimetrale "a verde", dotato di cancello carrabile e presentare una viabilità interna in grado di consentire una buona operatività dei mezzi. Deve essere garantita la manutenzione della barriera perimetrale al fine di preservarne nel tempo la funzionalità;
11. Eventuali rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono

- essere stoccati all'interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione; dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni di cui al punto 4 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
12. gli accumuli di materiale dovranno essere sempre eseguiti in condizioni di sicurezza, non dovranno superare l'altezza massima di 3 metri e comunque non dovranno superare di $\frac{1}{2}$ scocca il limite massimo di altezza della barriera perimetrale;
 13. è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi materiale e/o rifiuto;
 14. Il centro deve essere dotato di opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
 15. considerato quanto comunicato dalla Ditta con nota acquisita al prot. Arpae SAC PG/2022/54651 del 01/04/2022: "(...) presenteremo nel più breve tempo possibile una versione modificata ed aggiornata del progetto antincendio già autorizzato in precedenza (...) ", la società Benassi S.r.l. dovrà tempestivamente comunicare ad ARPAE l'avvenuta chiusura del procedimento di adeguamento del Certificato Prevenzione Incendi da parte del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco, a seguito della sostanziale modifica dell'impianto antincendio con l'introduzione di un gruppo di pressurizzazione, nonché a seguito della modifica dell'ubicazione della zona di bonifica e messa in sicurezza delle auto;
 16. devono essere rispettate le indicazioni di divieto di miscelazione contenute nell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 17. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
 18. i rifiuti prodotti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro successiva gestione (recupero o smaltimento), nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi;
 19. presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi e dell'ulteriore vigente legislazione in materia di radiazione dei veicoli fuori uso;
 20. i rifiuti in ingresso dovranno essere stoccati per categorie omogenee in aree dedicate con adeguata cartellonistica e separati dalle aree dedicate ai rifiuti trattati;
 21. dovranno essere rispettati i limiti di emissione sonore;
 22. i rifiuti derivanti dal trattamento dovranno essere smaltiti presso centri autorizzati;
 23. la Ditta potrà trattare tramite l'impianto esclusivamente i rifiuti elencati in Autorizzazione;
 24. la Ditta dovrà verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti che intende trattare;
 25. dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare eventuali sversamenti;
 26. per le operazioni di trattamento rifiuti, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e devono essere programmate le misure di prevenzione conseguenti;
 27. gli accessi a terzi devono essere regolamentati con particolare riferimento ai rischi ambientali ed incidentali;
 28. deve essere tenuto ed aggiornato il piano di gestione emergenze interno;
 29. sui piezometri ubicati nell'insediamento dovranno essere eseguite dalla Ditta titolare del presente atto per il tramite di laboratorio certificato, anche privato, opportune indagini analitiche con cadenza trimestrale, previa comunicazione della data di campionamento di ogni singolo prelievo ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare eventuali contro-analisi. Le analisi dovranno comunque comprendere il controllo di

idrocarburi disciolti o emulsionati e oli minerali. Gli eventuali risultati anomali riscontrati dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae; Arpae, nell'ambito degli eventuali controlli in contraddittorio, potrà stabilire a suo insindacabile giudizio i parametri da indagare e particolari tipologie di analisi e di controllo, che dovranno comunque comprendere il controllo di idrocarburi disciolti o emulsionati e oli minerali;

30. la frequenza ed i risultati delle indagini piezometriche, a partire dalla lettura iniziale (lettura 0) a suo tempo prodotta, devono essere segnalati su un apposito registro che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo presso l'impianto; dovrà essere prodotta e mantenuta a disposizione degli Organi di controllo presso l'impianto, altresì, una relazione consuntiva che sintetizzi e commenti i risultati delle indagini piezometriche sulla qualità della falda, relativi all'anno precedente;
31. potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza). Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce "peso da verificarsi a destino", la ditta dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;
32. nel caso di mancata accettazione di un rifiuto dovrà esserne data comunicazione al produttore, all'Amministrazione provinciale ove ha sede lo stesso e ad Arpae SAC di Parma;
33. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
34. di vincolare la gestione dell'impianto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e al progetto presentato e successivamente integrato, al rispetto:
 - di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
 - delle vigenti norme di medicina del lavoro;
 - delle vigenti norme antincendio;
 - della normativa in materia di inquinamento acustico;
 - della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
 - dei diritti di terzi;
35. il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale, della normativa antincendio e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;
36. la ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;

DI AUTORIZZARE, ai sensi del Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

gli scarichi idrici

di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle eventuali indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella posizione espressa dal Comune di Parma nel corso della Conferenza dei Servizi del 19/11/2021 sopra richiamata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S1 (come indicato nella documentazione di istanza):

- tipo di reflu scaricato: acque meteoriche di dilavamento dei piazzali previo trattamento in dissabbiatore e disoleatore con filtro a coalescenza;
- corpo idrico ricettore: Canale Rauda;
- bacino: Torrente Parma;
- volume scaricato: 2420 mc/anno;
- portata massima: 0,055 mc/s;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma con nota prot. n.PG/2022/52196 del 29/03/2022 e nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n.PG/2020/92404 del 26/06/2020 e nel parere del Consorzio Bonifica P.se espresso in data 16/11/2020 prot. 7866 così come sopra richiamato che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S1:

- 1) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dello scarico dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 2) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibili con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 3) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'autorizzazione ai sensi della normativa vigente, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.
- 4) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico.
- 5) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi.
- 6) In caso si verificassero imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di

Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

7) Il Titolare degli scarichi provvederà nei primi 9 mesi dal rilascio dell'atto a effettuare specifico monitoraggio dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche (anche tramite impianto di videosorveglianza così come indicata dalla Ditta nel corso della Conferenza dei Servizi del 19/11/2021), fornendo, una volta concluso, conseguente relazione da inviare a Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma e Conosrzio Bonifica P.se

per la matrice emissioni in atmosfera:

il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandolo al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma prot. n. PG/2022/52196 del 29/03/2022, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti indicati nella relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest PG/2022/52196 del 29/03/2022 allegata al presente atto, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401

Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)

Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)

Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)

Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)

Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. (**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose;

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze

di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.;

DI INVIARE copia del presente atto: alla Ditta Benassi S.r.l., ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, all'AUSL Str. Organizz. terr.le di Parma - SIP e SPSAL, al Comune di Parma, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma, al Consorzio Bonifica P.se e al SUAP Comune di Parma per quanto di competenza;

DI REVOCARE, in quanto sostituito dal presente Atto, a far data dalla ricezione dello stesso, l'atto rilasciato dalla Provincia di Parma con Det. n.1485 del 04/05/2010 e sue successive modifiche;

DI PRENDERE ATTO che il presente Atto, a far data dalla ricezione dello stesso, sostituisce, in merito alla matrice scarichi idrici, i Provvedimenti settoriali rilasciati dal SUAP Comune di Parma a cui si rimanda per quanto di competenza;

DI STABILIRE:

- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7/8/1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC);
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- che il presente atto si compone dei seguenti allegati:
 1. Verbali della Conferenza di Servizi;
 2. parere con prescrizioni in merito alla compatibilità territoriale industrie insalubri del Comune di Parma;
 3. Relazione tecnica PG/2022/52196 del 29/03/2022 di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, relativo alle matrici: recupero rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore;
 4. Relazione tecnica PG/2020/92404 del 26/06/2020 di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, relativo alla matrice scarichi idrici;

5. parere del 16/11/2020 e Concessione del 2010 (scad. 2029) emessi dal Consorzio della Bonifica Parmense.

Sinadoc n. 17309/2021

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

**Conferenza di Servizi decisoria - modalità sincrona e forma simultanea e videoconferenza
ai sensi della L.241/90 e s.m.i., artt. 14 comma 2 e 14-ter**

Oggetto: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - **domanda di rinnovo dell'Autorizzazione unica** rilasciata dalla Provincia di Parma con determinazione dirigenziale n. 1485 del 04/05/2010 e s.m.i., relativa all'esercizio dell'attività di autodemolizione

Ditta: BENASSI S.r.l.

Verbale della I seduta del 14 luglio 2021

Oggi mercoledì 14 luglio 2021, presso la sede di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma sito in P.le della Pace n° 1, Parma è stata indetta e convocata dalla stessa Arpae SAC di Parma, la Prima riunione della Conferenza di Servizi (ai sensi dell'art. 14 comma 2, 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.) per l'analisi della domanda di rinnovo dell'Autorizzazione unica in oggetto, relativa all'esercizio dell'attività di autodemolizione.

In adeguamento alle Circolari della Regione Emilia-Romagna, la presente seduta si è svolta tramite videoconferenza "Google Meet", al fine di ridurre la mobilità di personale e invitati esterni alle sedi Arpae, per contenere la diffusione del virus "Covid-19", Arpae ha applicato la disposizione di svolgere in modalità di videoconferenza le sedute di Conferenze di Servizi non procrastinabili.

Sono stati convocati con nota di Arpae SAC Parma PG/2021/101581 del 29/06/2021, per tutti gli aspetti di propria competenza:

Comune di Parma
A.U.S.L. – Distretto di Parma - Servizio S.I.P. e S.P.S.A.L.
Comando Provinciale dei VV.F. di Parma
Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma
la Ditta proponente: Benassi S.r.l.

Sono presenti:

ARPAE: - Servizio Autorizzazioni e Concessioni Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, Serv. Terr.le di Parma	Beatrice Anelli, Giovanni Maria Simonetti, Alessandra Arenga Sara Reverberi, Alessandro Musiari
Comune di Parma	Marco Giubilini
A.U.S.L. – Distretto di Parma - Servizio S.I.P. e S.P.S.A.L.	Luca Grilli
Comando Provinciale dei VV.F. di Parma	Fabio Perrino
Benassi S.r.l.	Marco Benassi (<i>gestore</i>), <i>accompagnato dai consulenti Gianfranco Conforti e Stefano Dondi</i>

La seduta ha inizio alle ore 10.00

Arpae SAC Parma apre i lavori.

Premette che la domanda di rinnovo presentata dalla Ditta è relativa all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di autodemolizione e di recupero dei rifiuti non pericolosi correlati a tale attività. La validità dell'autorizzazione di cui la Ditta è in possesso è stata tenuta in essere dalla proroga della fidejussione ai

sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Si coglie l'occasione del rinnovo per fare una revisione completa dell'impianto alla luce anche delle modifiche richieste unitamente alla domanda di rinnovo, che chiede alla Ditta di illustrare.

La **Ditta** dichiara che le modifiche richieste sono le seguenti:

- l'inserimento di una isola di bonifica in grado di rendere più efficiente e razionale la separazione degli oli e dei fluidi idraulici, evitando ogni possibile sversamento accidentale;
- la predisposizione di un'area per la messa in sicurezza degli air bag mediante esplosione confinata, (ma si rimanda ad una successiva richiesta di autorizzazione la possibilità di poter svolgere questa attività);
- chiede di poter prolungare il periodo di stoccaggio per alcuni autoveicoli di maggior pregio da 90 a 180 giorni, al fine di poter ottimizzare il recupero dei pezzi di ricambio e conseguire gli obiettivi di riciclaggio fissati dalla attuale normativa;
- chiede di aggiungere una nuova famiglia di rifiuti recuperabili, prevista dal DM 05/2/98: 05.16 "apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi", con i CER corrispondenti 160214 e 160216; per un quantitativo annuo di 300 t, da sommare al quantitativo già autorizzato di rifiuti recuperabili;
- chiede di poter ampliare l'attività di gestione dei rifiuti con il pretrattamento mediante cernita e compattazione e quindi di poter ottenere l'autorizzazione allo "scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11", cioè la voce R12.

L'obiettivo è quello di lavorare sempre meno col pubblico e sfruttare al meglio gli spazi con un sistema organizzativo migliore, abbattendo anche il carico di auto di circa il 40% rispetto a quello attuale, dal momento che un ciclo di lavorazione più veloce comporta anche una riduzione dei rischi legati allo stoccaggio.

Arpae SAC Parma chiede se gli interventi richiesti comportino delle modifiche agli spazi esistenti.

La **Ditta** dichiara che è in corso di valutazione la possibilità di costruire una tettoia a protezione dell'area demolizione, allo scopo di agevolare anche il lavoro dei dipendenti. Andrà valutata la disponibilità del Comune in merito.

Arpae SAC Parma è da accertare la conformità urbanistica di tale intervento da parte del Comune, si ritiene che questo comunque non rientri nella procedura di rinnovo autorizzazione in corso.

Comando Provinciale dei VV.F. di Parma ricorda che, nonostante per l'attività in esame sia stato espresso parere nel 2018, deve essere presentata S.C.I.A.. Inoltre, è necessario che siano messe in atto le procedure previste dal D.M. 1/7/2014 in merito agli aspetti gestionali (es. norme antincendio, vie di esodo, segnaletica di sicurezza, etc.). Sottolinea l'importanza di provvedere ad un'adeguata formazione del personale addetto, in particolare, alla gestione e la movimentazione delle sostanze infiammabili e al trasporto delle bombole di gas. Si chiede pertanto una relazione di adeguamento alle misure gestionali previste dai dettami del DM 1/7/2014.

In merito all'attività di smaltimento degli airbag che si intende aggiungere, preso atto delle cariche esplosive in questi contenute, dovrà essere presentato un progetto di variante sulla base del quale sarà possibile effettuare le dovute valutazioni.

Il rappresentante del Comando Provinciale dei VV.F. di Parma lascia la riunione alle ore 10:30

La **Ditta** dichiara che sono in corso le procedure per attivare un corso di formazione per rischio alto rivolto a tutti dipendenti direttamente interessati.

Arpae SAC Parma è opportuno chiedere al Comune se, dal punto di vista urbanistico, un'attività di questo tipo è consentita in tale sito.

il **Comune di Parma** chiede conferma che l'attività in esame si configuri come industria insalubre. In tal caso sarebbe auspicabile una valutazione specifica per valutare oggettivamente quali ricadute possa avere, sull'area urbana circostante, l'attivazione delle procedure di lavorazione più avanzate che si intende

apportare. Sarà necessario un confronto con l'AUSL e i VV.F. per comprendere l'effettiva pericolosità dell'intervento e valutarne la sicurezza.

La **Ditta** chiarisce le modalità con cui si intende effettuare l'attività di messa in sicurezza degli airbag: al fine di ridurre i rischi si intende lavorare su un solo airbag alla volta, e con l'adeguata attrezzatura (insonorizzazione, cappa aspirante con filtro, etc.). Si è ipotizzato di mettere in atto una convenzione con la polveriera di Noceto allo scopo di depositare lì parte delle vetture così da ridurre il carico di rischio dell'attività. Specifica che l'area scelta per l'attività di messa in sicurezza degli airbag è molto piccola (circa 2m x 2m) ed è situata al centro dell'installazione, lontano quindi dal parco del Taro e da altri elementi sensibili, e le operazioni si svolgeranno in orari in cui l'attività è chiusa al pubblico e non vi sono altri dipendenti oltre a quelli adeguatamente formati.

A.U.S.L. – Distretto di Parma conferma che l'attività di deposito e demolizione autoveicoli sia effettivamente classificata come industria insalubre di I classe. Chiede chiarimenti sulle modalità con cui avverrà il trasporto degli airbag in caso si proceda alla delocalizzazione ipotizzata.

Benassi S.r.l. chiarisce che il trasporto avverrà nel rispetto della normativa specifica (ADR) per il trasporto di materiali a rischio.

ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest rispetto alle modifiche richieste, non si riscontrano problemi riguardo la realizzazione dell'isola di bonifica.

In merito alla richiesta di prolungare il periodo di stoccaggio per alcuni autoveicoli da 90 (attualmente autorizzati) a 180 giorni, chiede chiarimenti in merito alla modalità con cui vengono effettuate le procedure; in particolare chiede se prima dell'accatastamento delle carcasse viene effettuata la bonifica (messa in sicurezza). Rimane però il limite di deposito contemporaneo di 500 veicoli.

Benassi S.r.l. spiega che il veicolo, al momento dell'ingresso, viene bonificato (privato di tutte le sostanze pericolose come carburante, oli, gas, etc.) e poi in base allo stato in cui versa si procede diversamente: dopo la bonifica in alcuni casi viene eseguita anche la demolizione al fine di separare il motore e gli organi di trasmissione; altrimenti, dopo un periodo di sosta variabile, ma attualmente non superiore a tre mesi (da estendere a 4-6 mesi), la carcassa viene spostata sulla piattaforma di demolizione per essere separata dal motore e dagli organi di trasmissione.

ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest chiede se la Ditta sia dotata di certificazioni UNI EN ISO 14001:2015, EMAS e certificazione ai sensi del Regolamento UE n.333/2011 in quanto nella relazione tecnica sono riportate tutte queste tre certificazioni, mentre nella modulistica di domanda è indicata solo la certificazione UNI EN ISO 14001:2015 e, da controlli d'ufficio, la ditta non risulta registrata EMAS.

La **Ditta** chiarisce di essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 e di certificazione ai sensi del Regolamento UE n.333/2011 ma non intende effettuare recupero di rottami metallici (R4) finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto. Chiede di effettuare operazioni R4-R13 per i veicoli fuori uso, e R12-R13 per le altre tipologie di rifiuti non pericolosi.

Arpae SAC Parma rileva l'incongruenza di quanto dichiarato rispetto a quanto risultante dall'Allegato 3 presentato con la documentazione di riesame. Invita quindi la Ditta a ripresentare tale allegato 3 con la tabella rifiuti corretta.

ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest rispetto all'approccio da seguire nel rilascio dell'autorizzazione, ritiene che il riferimento alle tipologie previste dal D.M. 5/2/98 non sia pertinente, trattandosi di un'autorizzazione secondo art. 208 e non di una procedura semplificata in art. 216, e che sia opportuno riferirsi esclusivamente ai codici EER dei rifiuti, anche nell'indicazione delle quantità gestite/autorizzate. E' necessario inoltre verificare se le tipologie di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ritirate (dalla ditta dichiarate afferenti alle tipologie 5.19 e 5.16) siano comprese in quelle elencate negli allegati III e IV del D. Lgs. 49/2014 e s.m.i. (RAEE) e se pertanto rientrino nel campo d'applicazione di tale decreto.

La **Ditta** chiarisce che si tratta di motori elettrici provenienti da demolizione o manutenzione di impianti industriali ma già privati delle parti elettroniche; esclude quindi di voler effettuare trattamento di RAEE tradizionali.

ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest chiede che la Ditta specifichi che non intende gestire rifiuti ricadenti nell'ambito del D. Lgs. 49/2014 e s.m.i. (RAEE); inoltre chiede che sia dato incarico ad esperto di radioprotezione qualificato esterno di II o III grado, per attestare che sia effettuato il controllo radiometrico sui rottami metallici.

La **Ditta** specifica che è stato acquistato, a tal proposito, un nuovo macchinario e si intende formare adeguatamente il personale preposto ad effettuare il controllo radiometrico.

ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest rileva che non è stata presentata una valutazione aggiornata di impatto acustico. Chiede dunque, se nulla è mutato rispetto ad allora, di presentare apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. che lo attesti.

Benassi S.r.l. dichiara che lo scorso anno (maggio 2020) sono state fatte delle valutazioni rispetto al rumore interno ed esterno, a fronte dell'acquisto di nuovi macchinari con emissioni sonore ridotte.

ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest chiede dunque che siano presentate tali valutazioni aggiornate, unitamente all'elenco codici rifiuti EER corretto, epurato da tutti i codici non strettamente corrispondenti ai materiali effettivamente ritirati e gestiti.

A.U.S.L. – Distretto di Parma non si rilevano problematiche particolari. Si raccomanda di seguire tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in particolare rispetto all'obbligo di formazione del personale alla luce dei nuovi materiali che si intende trattare.

Rispetto alla matrice rumore sarebbe opportuno fare una valutazione previsionale per l'aggiunta della nuova attività di esplosione airbag.

Il rappresentante dell'AUSL Distretto di Parma lascia la riunione alle ore 11:50

Arpae SAC Parma in merito alla matrice scarichi idrici (sia per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche sia per l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche) ricompresa nella domanda di Autorizzazione Unica, si chiede di chiarire eventuali modifiche rispetto a quanto recentemente autorizzato con rinnovo settoriale (atto n. 19/2021 del 26/01/2021).

La **Ditta** dichiara che non ci sono modifiche rispetto a quanto presentato ad agosto 2020, cui ha fatto seguito l'autorizzazione citata.

Arpae SAC Parma si rimanda dunque ai pareri acquisiti durante la recente istruttoria sopra richiamata e alle prescrizioni contenute in tale atto.

Chiede, infine, se l'attività produca emissioni in atmosfera.

La **Ditta** afferma che l'attività di autodemolizione non comporta emissioni in atmosfera. Queste sono invece generate dall'attività di officina e carrozzeria presente nell'unità locale, per la quale è già stata richiesta apposita autorizzazione.

ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest chiede come funzioni e come sia alimentata la pressa. Chiede inoltre se siano presenti presso l'impianto gruppi elettrogeni o altri impianti di emergenza.

La **Ditta** spiega che l'operazione di pressatura avviene in uno spazio chiuso, in cui la vettura bonificata viene compressa su se stessa. La macchina che opera la compressione è dotata di serbatoio interno per raccogliere eventuali liquidi. La pressa è alimentata da motore endotermico a gasolio.

ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest prende atto che tale attività generi dunque emissioni scarsamente rilevanti e si chiede di elencare tutti i dispositivi che rientrano in tale casistica (pressa, gruppi elettrogeni, eventuali altre macchine endotermiche...)

Arpae SAC Parma chiede se la pesa a ponte presente sia idonea, come previsto dal D.Lgs. 209/2003 recentemente aggiornato.

La **Ditta** dichiara che la pesa presente non è a norma, pertanto è stato richiesto il preventivo per una nuova pesa mobile.

Arpae SAC Parma comunica che seguirà formale richiesta integrazioni alla Ditta alla luce di quanto emerso nella presente seduta di Conferenza, che sospenderà i tempi istruttori.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 12.00.

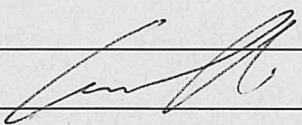
Letto, firmato e sottoscritto:

ENTE	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Beatrice Anelli	
Comune di Parma	Marco Giubilini	Firmato digitalmente da Marco Giubilini Organizzazione: COMUNE DI PARMA/00162210348 Data: 23/07/2021 12:50:09
A.U.S.L. – Distretto di Parma - Servizio S.I.P. e S.P.S.A.L.	Luca Grilli	
Comando Provinciale dei VV.F. di Parma	Fabio Perrino	
Benassi S.r.l.	Marco Benassi	

Arpae SAC Parma comunica che seguirà formale richiesta integrazioni alla Ditta alla luce di quanto emerso nella presente seduta di Conferenza, che sospenderà i tempi istruttori.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 12.00.

Letto, firmato e sottoscritto:

ENTE	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Beatrice Anelli	
Comune di Parma	Marco Giubilini	
A.U.S.L. – Distretto di Parma - Servizio S.I.P. e S.P.S.A.L.	Luca Grilli	
Comando Provinciale dei VV.F. di Parma	Fabio Perrino	
Benassi S.r.l.	Marco Benassi	

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS I_14-7-21_Benassi_Anelli.p7m**

Data di verifica **08/04/2022 10:52:51 UTC**

Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 Beatrice Anelli	CN=ArubaPEC EU Qualified Certi...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 08/04/22 12.52

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 08/04/2022 10:33:05 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: Beatrice Anelli

Seriale: 62e3a56fa4543756

Organizzazione: Arpae Emilia-Romagna

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-NLLBRC69P48G337Z

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service

Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

0.4.0.194112.1.2,

1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,

Validità: da 26/04/2018 13:42:22 UTC a 25/04/2022 13:42:22 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4d4afd13e8ae2789

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Validità: da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC

Rapporto di verifica

Nome file **Verbale CdS I_14-7-21_Benassi_firmato VVF.p7m**
Data di verifica **08/04/2022 09:56:03 UTC**
Versione CAPI **6.4.5**

Livello	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 PERRINO FABIO	CN=ArubaPEC per CA di firma qu...	2	
	Appendice A		3	

Esito

- ✓ Firma valida
- ✓ La firma è in formato CADES-BES
- La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 08/04/22 11.56

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 03/08/2021 08:09:49 UTC

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Dettagli certificato

Nome Cognome soggetto: PERRINO FABIO

Seriale: 627db670bfc8bfebbe5e09b803a7d635

Organizzazione: MINISTERO DELL'INTERNO

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-PRRFBA69E22H501P

Autorità emittente: CN=ArubaPEC per CA di firma qualificata,OU=ArubaPEC per mod. ATe firma qualificata,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies:

1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,

Validità: da 03/02/2018 00:00:00 UTC a 03/02/2028 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC per CA di firma qualificata

Seriale: 52e5da665923840a7d7a663bd3ba4ee7

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC per CA di firma qualificata,OU=ArubaPEC per mod. ATe firma qualificata,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Validità: da 15/06/2016 00:00:00 UTC a 15/06/2036 23:59:59 UTC

**Conferenza di Servizi decisoria - modalità sincrona e forma simultanea e videoconferenza
ai sensi della L.241/90 e s.m.i., artt. 14 comma 2 e 14-ter**

Oggetto: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - **domanda di rinnovo dell'Autorizzazione unica** rilasciata dalla Provincia di Parma con determinazione dirigenziale n. 1485 del 04/05/2010 e s.m.i., relativa all'esercizio dell'attività di autodemolizione

Ditta: BENASSI S.r.l.

Verbale della II seduta del 19 novembre 2021

Oggi venerdì 19 novembre 2021, presso la sede di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma sito in P.le della Pace n° 1, Parma è stata indetta e convocata dalla stessa Arpae SAC di Parma, la Seconda riunione della Conferenza di Servizi (ai sensi dell'art. 14 comma 2, 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.) per l'analisi della domanda di rinnovo dell'Autorizzazione unica in oggetto, relativa all'esercizio dell'attività di autodemolizione.

In adeguamento alle Circolari della Regione Emilia-Romagna, la presente seduta si è svolta tramite videoconferenza "Google Meet", al fine di ridurre la mobilità di personale e invitati esterni alle sedi Arpae, per contenere la diffusione del virus "Covid-19", Arpae ha applicato la disposizione di svolgere in modalità di videoconferenza le sedute di Conferenze di Servizi non procrastinabili.

Sono stati convocati con nota di Arpae SAC Parma PG/2021/169977 del 04/11/2021, per tutti gli aspetti di propria competenza:

Comune di Parma
A.U.S.L. - Distretto di Parma - Servizio S.I.P. e S.P.S.A.L.
Comando Provinciale dei VV.F. di Parma
Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma
la Ditta proponente: Benassi S.r.l.

Sono presenti:

ARPAE: - Servizio Autorizzazioni e Concessioni Parma	Giovanni Maria Simonetti, Alessandra Arenga
- Area Prevenzione Ambientale Ovest, Serv. Terr.le di Parma	Sara Reverberi, Alessandro Musiari
Comune di Parma	Marco Giubilini
A.U.S.L. - Distretto di Parma - Servizio S.I.P. e S.P.S.A.L.	Elisa Mariani
Benassi S.r.l.	Marco Benassi (gestore), accompagnato dai consulenti Gianfranco Conforti e Stefano Dondi, dott. Danilo Coppe

La seduta ha inizio alle ore 10.00

Risultano assenti i rappresentanti del Comune di Parma e del Comando Provinciale dei VV.F. di Parma.
Arpae SAC Parma apre i lavori.

Premette che la presente seduta di conferenza è stata convocata al fine di valutare la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta a seguito della precedente seduta di Conferenza (acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/131070 del 24/08/2021 e PG/2021/176176 del 16/11/2021), e acquisire i pareri definitivi di competenza. Agli Enti assenti sarà richiesto di far prevenire il proprio parere in forma scritta.

Afferma di aver ricevuto dalla Ditta nuova proroga della fidejussione, che consente di proseguire l'attività in attesa del rinnovo dell'Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 - CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Dà la parola alla Ditta e ai consulenti perché illustrino brevemente il contenuto delle integrazioni presentate.

La Ditta afferma che nell'ultima seduta di Conferenza erano emerse alcune problematiche relative alle emissioni in atmosfera, valutate dal tecnico competente nella nuova relazione tecnica trasmessa, relativamente ai due mezzi motorizzati (il gruppo elettrogeno dell'impianto di compressione e demolizione dei pneumatici, e la pressa). In merito alla matrice rumore, è stata trasmessa apposita autocertificazione, attestante che l'attività esercitata dalla Ditta "non rientra tra quelle elencate all'Allegato B del DPR 227/11, non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento". Rispetto a quanto indicato nella precedente seduta dal rappresentante del Comando Prov.le dei VV.F., è stato ordinato il gruppo con motopompa per la messa in pressione dell'impianto antincendio. La consegna dell'impianto ci è stata garantita entro la fine dell'anno. E' stato fatto il corso di formazione per 3 operatori a rischio elevato, come richiesto, e si resta in attesa delle indicazioni del Comando stesso per l'esecuzione del corso di idoneità tecnica.

Nel merito della valutazione della nuova attività di disattivazione dei dispositivi airbag, permane l'interesse alla realizzazione di una struttura per la messa in sicurezza degli airbag mediante esplosione confinata, attività per la quale sono già stati valutati tutti i rischi specifici che comporta, ed è stato attentamente valutato il posizionamento del nuovo box, i materiali con cui dovrà essere realizzato perché risponda ai requisiti di insonorizzazione, etc. (relazione dott. Coppe del 16/11/21). Tuttavia, per la possibilità di svolgere questa attività, sarà presentata una adeguata documentazione e si rimanda ad una successiva richiesta di autorizzazione.

A.U.S.L. – Distretto di Parma

Nella scorsa seduta era stata richiesta una valutazione previsionale di impatto acustico relativa all'aggiunta di questa nuova attività di disattivazione airbag. Nelle integrazioni presentate si riporta la dichiarazione di non assoggettabilità della Ditta alla presentazione della documentazione di impatto acustico, tale dichiarazione si riferisce però alle sole attività attualmente presenti e autorizzate; non è stata dunque considerata la nuova attività di esplosione airbag. Se ne chiede conferma.

Benassi S.r.l. verrà fatta una nuova verifica per la nuova attività. Specifica che le esplosioni non saranno cumulative: gli airbag vengono disattivati uno alla volta, e non con un'esplosione complessiva. Inoltre per minimizzare l'impatto acustico generato da tale attività, le pareti del box saranno rivestite con un materiale fonoassorbente derivato da cascami di gomma riciclata, che permette un drastico abbattimento delle emissioni sonore. In questo modo si presume che l'aggravio dell'impatto acustico sia minimo. Non trattandosi di un impulso continuo ma sporadico, si ritiene che nelle normali attività svolte dalla Ditta ci sia una copertura sonora tale per cui la sporadica esplosione di un airbag possa considerarsi trascurabile. Gli operatori disporranno di idonei apparecchi otoprotettori.

A.U.S.L. – Distretto di Parma si richiede una valutazione acustica post operam, quando l'attività legata alla disattivazione degli airbag sarà in funzione.

ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest riguardo la matrice emissioni, si chiede di chiarire la potenzialità del nuovo gruppo elettrogeno di emergenza e il combustibile usato.

Benassi S.r.l. Il gruppo elettrogeno, come specificato a pag. 18 della relazione tecnica, è dotato di un motore a gasolio da 24 kW. Il gruppo di pompaggio invece, acquistato recentemente, da preventivo inviato risulta essere a motore elettrico. L'azienda è dotata di linea preferenziale sotterranea, per assicurare continuità di erogazione in caso di incendio. La centrale è situata a circa 70-80 m di distanza dall'impianto, e una linea dedicata, interrata, porta l'alimentazione all'impianto. Ora sarà necessario che tale linea sia collegata al punto in cui sarà installato il gruppo elettrogeno di pressurizzazione e di pompaggio. Per il funzionamento dell'impianto antincendio sarà utilizzato il gruppo elettrogeno già presente, descritto nella relazione tecnica. Si riserva di verificare che non sia previsto l'utilizzo di un nuovo gruppo elettrogeno.

ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest ricorda che nell'autorizzazione saranno inserite tutte le prescrizioni relative alla matrice emissioni in atmosfera, con l'identificazione dei limiti da rispettare per i

gms

motori, per cui anche se le emissioni prodotte da questi impianti sono scarsamente rilevanti, è necessario che siano contemplate nell'autorizzazione.

Si chiede se venga usato anche l'olio combustibile (rif pag. 17 della relazione tecnica).

La Ditta afferma che gli impianti sono solo a gasolio. Il riferimento all'olio combustibile è stato inserito nella relazione tecnica solo al fine di identificare le attività in deroga ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. cui si fa riferimento.

ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest

Evidenzia che la normativa prescrive un limite temporale per lo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza del veicolo di 10 giorni (cfr. art. 6 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 209/2003, come modificato dal D.Lgs.119/2020), mentre la Ditta afferma di svolgere tali operazioni entro 3 giorni. Si fa presente che nell'autorizzazione sarà inserito il nuovo termine come da riferimento normativo, anche a maggior tutela dell'azienda.

In merito alla richiesta di prolungare il periodo di stoccaggio per alcuni autoveicoli da 90 (attualmente autorizzati) a 180 giorni, invece, è necessario rispettare il limite temporale imposto dalla normativa per il deposito temporaneo. Il veicolo fuori uso che viene ricevuto dall'azienda è un rifiuto pericoloso (cod. EER 160104*), entro 10 giorni ne va effettuata la messa in sicurezza, e questa attività deve risultare da quanto riportato nel registro di carico/scarico. Questo rifiuto, prodotto dall'attività della Ditta, divenuto non pericoloso, è sottoposto alla disciplina del deposito temporaneo dei rifiuti (art. 185-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), secondo cui:

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

Si chiede in che modo venga registrato l'ingresso del veicolo in azienda e se sia possibile identificarlo in maniera univoca.

La Ditta spiega che la richiesta di prolungamento del periodo di stoccaggio per alcuni autoveicoli (es. veicoli nuovi, per cui non c'è ancora grande richiesta di pezzi di ricambio) da 90 a 180 giorni, è stata fatta al fine di poter ottimizzare il recupero di tali pezzi di ricambio, e conseguire gli obiettivi di riciclo fissati dalla attuale normativa; lo scopo è di lavorare i veicoli il più velocemente possibile per recuperare una quota maggiore di ricambi e mandare a smaltimento il meno possibile. Il rifiuto ottenuto è il codice EER 160106 (autoveicoli bonificati), non pericoloso, ad eccezione dell'olio presente nel motore.

In merito alla modalità di registrazione dei veicoli in ingresso, lo scorso aprile la Ditta ha acquistato un software di gestione specifico che permette di tracciare completamente e in modo univoco il veicolo in ingresso, nonché tutte le tipologie di rifiuti che vengono recuperate da esso. Ogni veicolo viene identificato da un QR code. Ogni macchina è quindi fornita di un'etichetta che riporta la data di ingresso, il giorno in cui è stata cancellata dal PRA, i kg della vettura in entrata e delle singole componenti che ne vengono estratte, etc.

Le singole componenti pian piano rimosse da quella specifica autovettura, vengono riportate sul registro c/s a fine giornata, tramite un particolare dispositivo dotato di lettore QR code, fornito all'operatore incaricato. Tramite QR code è possibile quindi ricondurre al singolo veicolo in ingresso tutte le operazioni svolte su di esso e tracciare tutti i componenti da esso rimossi.

Alle ore 10.40 entra in conferenza il rappresentante del Comune di Parma.

ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest - Arpae SAC Parma



si prende atto favorevolmente del complesso e preciso sistema di tracciabilità del processo adottato dall'azienda. Tuttavia il rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa è un aspetto dal quale non ci si può esimere. Si riserva di valutare, anche tramite confronto interno, se ci siano dei margini per adottare una soluzione condivisa che tenga conto delle esigenze espresse dall'azienda.

Arpae SAC Parma suggerisce intanto di smontare il più possibile i componenti dai veicoli bonificati in attesa di richieste di ricambi, come previsto anche dall'attuale impostazione del D.Lgs. 209/2003 s.m.i. recentemente novellato.

ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest - Arpae SAC Parma

chiede un approfondimento sul funzionamento del depuratore aziendale e sul sistema di trattamento delle prime e seconde piogge, al fine di condurre successive valutazioni in merito a problematiche riscontrate nell'area limitrofa all'azienda, nel corpo recettore Cavo Rauda.

Benassi Srl Dichiarà che sia le prime che le seconde piogge transitano e vengono dunque trattate dal disoleatore. Naturalmente, se la portata fosse eccessiva, in caso di eventi meteorici intensi e prolungati, il tempo di permanenza di tali acque sarebbe inferiore.

Inoltre, dichiara che vengono effettuate pulizie complete dell'impianto periodiche, l'ultima è stata eseguita ad inizio agosto, svuotando completamente il depuratore. È stata fatta una videoispezione nella pompa di uscita e non sono state rilevate tracce di oli. E' stato installato anche un impianto di videosorveglianza per verificare il corretto funzionamento dell'impianto, ed eventuali intrusioni da parte di estranei, soprattutto in corrispondenza di eventi meteorici particolarmente intensi.

ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest chiede come vengano gestiti i cumuli degli pneumatici fuori uso (PFU).

Benassi Srl Gli PFU sono stoccati in due diversi cassoni aperti privi di copertura, uno dedicato ai PFU destinati alla vendita, l'altro dedicato ai PFU destinati allo smaltimento. eventuali cumuli esterni si possono verificare a causa dei ritardi da parte della ditta che li ritira.

Vengono attuate da ditta specializzata campagne periodiche di trattamento larvicida contro la proliferazione delle zanzare.

ARPAE SAC Parma chiede ad AUSL se gli stoccaggi vadano coperti per prevenire la proliferazione delle zanzare.

AUSL prende atto favorevolmente del programma di trattamenti periodici per il controllo delle zanzare, anche in ottemperanza alle prescrizioni delle ordinanze comunali. Tuttavia ritiene utile prescrivere che gli stoccaggi in cassoni degli pneumatici vadano opportunamente coperti.

Arpae SAC Parma chiede al Comune se le modifiche proposte nel rinnovo dell'autorizzazione richiedono titoli edilizi da conseguire per la loro realizzazione. Si ricorda infatti che la procedura di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. autorizza sia l'esercizio che la costruzione di nuovi impianti di trattamento rifiuti.

Comune di Parma

La ditta sarà tenuta, quando verrà presentata la specifica istanza di modifica dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto (box) di disattivazione controllata degli airbag, a presentare contestualmente apposita SCIA relativa a tale progetto.

Arpae SAC Parma rilevando che la ditta già in prima seduta di Conferenza di servizi si era riservata di procedere successivamente a questa procedura di rinnovo in corso, con la presentazione di specifica istanza di modifica autorizzazione per l'inserimento della nuova attività di "disattivazione airbag", come confermato anche nella relazione tecnica revisionata contenuta nelle integrazioni del 24/08/2021, si ritiene che in questo procedimento si siano fornite alla ditta le necessarie indicazioni di approfondimento e chiarimento sulla fattibilità della suddetta attività. Pertanto ci si attende che tale percorso sia attivato successivamente al rilascio del rinnovo autorizzazione con specifica istanza di modifica.

Arpae SAC Parma chiede alla Ditta:



- che presenti nuovamente l'intero Allegato 3 alla modulistica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 s.m.i. in quanto mancante di alcune informazioni che si ritiene utile riportare in autorizzazione per uniformarla alle altre autorizzazioni di settore, quali le capacità istantanee complessive di deposito temporaneo (rifiuti prodotti), una revisione dell'elenco dei rifiuti prodotti dalle operazioni di messa in sicurezza e "bonifica" dei VFU in quanto si è rilevato ad esempio l'assenza del codice EER 160106, prima discusso. I cod. EER dei rifiuti prodotti non saranno comunque vincolanti e non riportati in autorizzazione; le pagine dell'allegato 3 siano consegnate consequenziali, numerate e raggruppate in unico file.
- vista la non iscrizione di Benassi Srl alla White List della Prefettura, risulta necessario richiedere e acquisire dalla prefettura stessa nulla osta/ comunicazione antimafia. A tale fine si chiede la compilazione del modulo che sarà inviato per le vie brevi in cui andranno riportati i dati anche delle eventuali società di maggioranza;
- il dato di Superficie complessiva dell'impianto, al netto delle aree verdi, ai fini del calcolo del nuovo importo della fidejussione.

Si raccomanda, infine, che venga presentata in tempo utile proroga della fidejussione bancaria prestata, che ha attuale scadenza al 31/12/2021.

BENASSI Srl si impegna a presentare la documentazione sopra elencata entro il 15/12/2021.

Per quanto riguarda l'antimafia, non si è potuto iscrivere "Benassi Srl" alla White List in quanto società controllata dalla ditta TreBi Srl, la quale risulta già iscritta alla White List.

Chiede delucidazioni per la presentazione della fidejussione definitiva, anche a beneficio della banca che ha chiesto chiarimenti in proposito a durata, validità e scadenza.

Arpae SAC Parma La garanzia finanziaria che sarà prescritta nel provvedimento di rinnovo autorizzazione unica, calcolata ai sensi della DGR 1991/2003, dovrà essere presentata entro 180 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo, pena la sua inefficacia. Si fornirà modello di presentazione. Si chiarisce che la durata sarà allineata alla durata della nuova autorizzazione (10 anni) ma la sua validità sarà estesa ai due anni successivi. Tuttavia la scadenza per la presentazione di nuova fidejussione coincide con la scadenza dell'autorizzazione in quanto i due anni aggiuntivi sono da intendersi a tutela del beneficiario in caso insorgessero inconvenienti ambientali riconducibili all'esercizio dell'attività autorizzata, dopo la chiusura dell'attività stessa.

Arpae SAC Parma comunica che si resta in attesa che la ditta presenti i suddetti documenti a completamento.

Si solleciterà l'espressione del parere del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco relativamente alle modifiche proposte, fra cui la nuova isola di bonifica in progetto.

Si ritiene chiusi i lavori della Conferenza di servizi, la quale sarà riaperta solamente nel caso in cui pervenga da parte dei VV.F. un parere negativo o che preveda argomenti da discutere con gli Enti in Conferenza.

Ricorda, infine, che si rimane in attesa della relazione tecnica istruttoria da parte di **ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest**.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 12.20.

Letto, firmato e sottoscritto:

ENTE	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Giovanni Maria Simonetti	<i>Giovanni Mario Simonetti</i>
Comune di Parma	Marco Giubilini	
A.U.S.L. – Distretto di Parma - Servizio S.I.P. e S.P.S.A.L.	Elisa Mariani	
Benassi S.r.l.	Marco Benassi	

- che presenti nuovamente l'intero Allegato 3 alla modulistica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 s.m.i. in quanto mancante di alcune informazioni che si ritiene utile riportare in autorizzazione per uniformarla alle altre autorizzazioni di settore, quali le capacità istantanee complessive di deposito temporaneo (rifiuti prodotti), una revisione dell'elenco dei rifiuti prodotti dalle operazioni di messa in sicurezza e "bonifica" dei VFU in quanto si è rilevato ad esempio l'assenza del codice EER 160106, prima discusso. I cod. EER dei rifiuti prodotti non saranno comunque vincolanti e non riportati in autorizzazione; le pagine dell'allegato 3 siano consegnate consequenziali, numerate e raggruppate in unico file.
- vista la non iscrizione di Benassi Srl alla White List della Prefettura, risulta necessario richiedere e acquisire dalla prefettura stessa nulla osta/ comunicazione antimafia. A tale fine si chiede la compilazione del modulo che sarà inviato per le vie brevi in cui andranno riportati i dati anche delle eventuali società di maggioranza;
- il dato di Superficie complessiva dell'impianto, al netto delle aree verdi, ai fini del calcolo del nuovo importo della fidejussione.

Si raccomanda, infine, che venga presentata in tempo utile proroga della fidejussione bancaria prestata, che ha attuale scadenza al 31/12/2021.

BENASSI Srl si impegna a presentare la documentazione sopra elencata entro il 15/12/2021.

Per quanto riguarda l'antimafia, non si è potuto iscrivere "Benassi Srl" alla White List in quanto società controllata dalla ditta TreBi Srl, la quale risulta già iscritta alla White List.

Chiede delucidazioni per la presentazione della fidejussione definitiva, anche a beneficio della banca che ha chiesto chiarimenti in proposito a durata, validità e scadenza.

Arpae SAC Parma La garanzia finanziaria che sarà prescritta nel provvedimento di rinnovo autorizzazione unica, calcolata ai sensi della DGR 1991/2003, dovrà essere presentata entro 180 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo, pena la sua inefficacia. Si fornirà modello di presentazione. Si chiarisce che la durata sarà allineata alla durata della nuova autorizzazione (10 anni) ma la sua validità sarà estesa ai due anni successivi. Tuttavia la scadenza per la presentazione di nuova fidejussione coincide con la scadenza dell'autorizzazione in quanto i due anni aggiuntivi sono da intendersi a tutela del beneficiario in caso insorgessero inconvenienti ambientali riconducibili all'esercizio dell'attività autorizzata, dopo la chiusura dell'attività stessa.

Arpae SAC Parma comunica che si resta in attesa che la ditta presenti i suddetti documenti a completamento.

Si solleciterà l'espressione del parere del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco relativamente alle modifiche proposte, fra cui la nuova isola di bonifica in progetto.

Si ritiene chiusi i lavori della Conferenza di servizi, la quale sarà riaperta solamente nel caso in cui pervenga da parte dei VV.F. un parere negativo o che preveda argomenti da discutere con gli Enti in Conferenza.

Ricorda, infine, che si rimane in attesa della relazione tecnica istruttoria da parte di **ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest**.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 12.20.

Letto, firmato e sottoscritto:

ENTE	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Giovanni Maria Simonetti	
Comune di Parma	Marco Giubilini	Firmato digitalmente da: Marco Giubilini Organizzazione: COMUNE DI PARMA/00162210348 Data: 30/11/2021 12:55:24
A.U.S.L. – Distretto di Parma - Servizio S.I.P. e S.P.S.A.L.	Elisa Mariani	
Benassi S.r.l.	Marco Benassi	

- che presenti nuovamente l'intero Allegato 3 alla modulistica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 s.m.i. in quanto mancante di alcune informazioni che si ritiene utile riportare in autorizzazione per uniformarla alle altre autorizzazioni di settore, quali le capacità istantanee complessive di deposito temporaneo (rifiuti prodotti), una revisione dell'elenco dei rifiuti prodotti dalle operazioni di messa in sicurezza e "bonifica" dei VFU in quanto si è rilevato ad esempio l'assenza del codice EER 160106, prima discusso. I cod. EER dei rifiuti prodotti non saranno comunque vincolanti e non riportati in autorizzazione; le pagine dell'allegato 3 siano consegnate consequenziali, numerate e raggruppate in unico file.
- vista la non iscrizione di Benassi Srl alla White List della Prefettura, risulta necessario richiedere e acquisire dalla prefettura stessa nulla osta/ comunicazione antimafia. A tale fine si chiede la compilazione del modulo che sarà inviato per le vie brevi in cui andranno riportati i dati anche delle eventuali società di maggioranza;
- il dato di Superficie complessiva dell'impianto, al netto delle aree verdi, ai fini del calcolo del nuovo importo della fidejussione.

Si raccomanda, infine, che venga presentata in tempo utile proroga della fidejussione bancaria prestata, che ha attuale scadenza al 31/12/2021.

BENASSI Srl si impegna a presentare la documentazione sopra elencata entro il 15/12/2021.

Per quanto riguarda l'antimafia, non si è potuto iscrivere "Benassi Srl" alla White List in quanto società controllata dalla ditta TreBi Srl, la quale risulta già iscritta alla White List.

Chiede delucidazioni per la presentazione della fidejussione definitiva, anche a beneficio della banca che ha chiesto chiarimenti in proposito a durata, validità e scadenza.

Arpae SAC Parma La garanzia finanziaria che sarà prescritta nel provvedimento di rinnovo autorizzazione unica, calcolata ai sensi della DGR 1991/2003, dovrà essere presentata entro 180 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo, pena la sua inefficacia. Si fornirà modello di presentazione. Si chiarisce che la durata sarà allineata alla durata della nuova autorizzazione (10 anni) ma la sua validità sarà estesa ai due anni successivi. Tuttavia la scadenza per la presentazione di nuova fidejussione coincide con la scadenza dell'autorizzazione in quanto i due anni aggiuntivi sono da intendersi a tutela del beneficiario in caso insorgessero inconvenienti ambientali riconducibili all'esercizio dell'attività autorizzata, dopo la chiusura dell'attività stessa.

Arpae SAC Parma comunica che si resta in attesa che la ditta presenti i suddetti documenti a completamento.

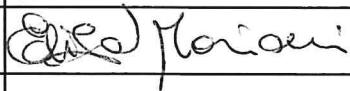
Si solleciterà l'espressione del parere del Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco relativamente alle modifiche proposte, fra cui la nuova isola di bonifica in progetto.

Si ritiene chiusi i lavori della Conferenza di servizi, la quale sarà riaperta solamente nel caso in cui pervenga da parte dei VV.F. un parere negativo o che preveda argomenti da discutere con gli Enti in Conferenza.

Ricorda, infine, che si rimane in attesa della relazione tecnica istruttoria da parte di **ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest**.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 12.20.

Letto, firmato e sottoscritto:

ENTE	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Giovanni Maria Simonetti	
Comune di Parma	Marco Giubilini	
A.U.S.L. – Distretto di Parma - Servizio S.I.P. e S.P.S.A.L.	Elisa Mariani	
Benassi S.r.l.	Marco Benassi	



Comune di Parma

Settore Tutela Ambientale
Struttura Operativa Ambiente

Spett.le Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia
UO Sportello Unico per l'Edilizia
e le Attività Produttive
C.A. Arch. Costanza Barbieri
C.A. Geom. Marco Giubilini
C.A. Grazia Maria Baracchi

Oggetto: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - domanda di rinnovo dell'Autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Parma con determinazione dirigenziale n. 1485 del 04/05/2010 e s.m.i., relativa all'esercizio dell'attività di autodemolizione Ditta BENASSI S.r.l. - impianto in Comune di Parma, Via Emilia Ovest n. 339/A – CAP 43126 (PR).

Nulla Osta S.O. Ambiente ai sensi art. 216 del RD 27 luglio 1934, n. 1265.

Con riferimento al procedimento in oggetto;

vista la richiesta di nulla osta prot. prot. 198558 del 19/11/2021 da parte del SUAPE Comunale, in merito alla classificazione di industria insalubre della ditta in oggetto per lo stabilimento sito in via Emilia Ovest n. 339/A – Comune di Parma;

richiamato:

- l'art. 216 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie";
- il decreto sindacale n. 24 del 28/06/2021 con cui il Sindaco Federico Pizzarotti ha conferito al dott. ing. Nicola Ferioli l'incarico di dirigente ad interim del Settore Tutela Ambientale del Comune di Parma;

preso atto della valutazione espressa nella seduta di Conferenza dei Servizi decisoria del 14/07/2021 da parte di AUSL, Ente competente deputato alla verifica degli aspetti sanitari, e pertanto anche all'esecuzione dell'istruttoria utile all'applicazione del R.D. n. 1265/1934, che ha confermato che l'attività è qualificabile come industria insalubre di classe I;

rilevato che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti ambientali a carico dell'azienda richiedente;

per quanto di competenza esprime il proprio NULLA OSTA nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) l'intervento ricade all'interno della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso con raggio di 15 km attorno all'Osservatorio Astronomico "Bellatrix" ubicato in Collecchio (PR), strada Castellarso 9F, come definita dalla Determina Dirigenziale di ARPAE n. 2328/2021 (ai sensi dell'art. 3 comma 5 della D.G.R. 1732/2015). Tale assegnazione comporta per il Comune di Parma il richiamo agli indirizzi di buona amministrazione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della D.G.R. 1732/2015, che prevedono:
 - limitare il più possibile i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata;
 - adeguare gli impianti realizzati prima del 14 ottobre 2003 (data di entrata in vigore della legge) e le fonti di rilevante inquinamento luminoso, entro due anni dall'emanazione della presente direttiva;
 - ridurre il più possibile, con particolare riferimento alle aree naturali protette, ai siti della Rete Natura2000 e ai corridoi ecologici, i tempi di accensione degli impianti e massimizzare l'uso di sistemi passivi di segnalazione (es. catarifrangenti, ecc.) nel maggiore rispetto dell'ecosistema.Pertanto, l'eventuale illuminazione esterna dovrà rispettare rigorosamente le norme sull'inquinamento luminoso (DGR. 1732/2015 per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale 29



Comune di Parma

Settore Tutela Ambientale Struttura Operativa Ambiente

settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico") con riferimento anche alla Zona di particolare attenzione;

- 2) le attività svolte dalla ditta dovranno essere gestite in conformità a tutte le disposizioni della Ordinanza Sindacale n. 60/2017 del 25/05/2017 in materia di "prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, dalla zanzara tigre (*Aedes Albopictus*)", ordinanza che, nello specifico, prevede:
- a) per i proprietari e responsabili, o ai soggetti che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:
 - adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
 - assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
 - b) per i cantieri:
 - evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori d'acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
 - sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
 - provvedere, in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
 - assicurare nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto, per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti

Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale
dott. ing. Nicola Ferioli
firmato digitalmente



Rif. Prot. PG/2022/35910 del 03/03/2022
Sinadoc n. 17309/2021

Arpae SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni Area Ovest
Posta interna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - domanda di rinnovo dell'Autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Parma con determinazione dirigenziale n. 1485 del 04/05/2010 e s.m.i., relativa all'esercizio dell'attività di autodemolizione

Ditta: BENASSI S.r.l. - impianto in Comune di Parma, Via Emilia Ovest n.339/A – CAP 43126 (PR)

Relazione tecnica

In riferimento alla domanda in oggetto, presentata per il rinnovo dell'autorizzazione relativa relativa all'esercizio dell'attività di autodemolizione, autorizzato con Determinazione del Dirigente della Provincia di Parma, n. 1485 del 04/05/2010 e s.m.i. alla ditta BENASSI S.r.l., si esprime quanto di seguito riportato

Presa visione della documentazione relativa alla pratica in oggetto:

trasmessa dalla ditta ed acquisita da Arpae con prot. PG/2021/92155 del 11/06/2021;
delle successive integrazioni richieste con protocollo PG/2021/112039 del 16/07/2021, acquisite da Arpae con prot. PG/2021/131070 del 24/08/2021 e PG/2021/176176 del 16/11/2021;
delle successive integrazioni richieste nella CdS del 19/11/2021, acquisite da Arpae con prot. PG2022/29993 del 23/02/2022;

preso atto che:

la Ditta BENASSI S.r.l. è titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 per l'esercizio di attività di autodemolizione (R13 - R4) e di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;

nella domanda di rinnovo la ditta ha richiesto:

- la modifica per inserimento di un'isola di bonifica in grado di rendere più efficiente e razionale la separazione degli oli e dei fluidi idraulici;
- di poter prolungare il periodo di stoccaggio per alcuni autoveicoli di maggior pregio da 90 a 180 giorni, al fine di poter ottimizzare il recupero dei pezzi di ricambio e conseguire gli obiettivi di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Prevenzione Ambientale Ovest
Sede di Parma via Spalato2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



riciclaggio fissati dalla attuale normativa;

- di aumentare di 300 t / anno il quantitativo trattabile rifiuti Cod. EER 160214 (apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213) ed EER 160216 (componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215);
- di poter ampliare l'attività di gestione dei rifiuti affiancando all'attività R13 già autorizzata anche l'attività R12 "scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11", consistente nel trattamento mediante cernita e compattazione;

Considerato che:

- in merito alla richiesta di prolungare il periodo di stoccaggio, si ritiene non sia possibile derogare da quanto disposto in materia di "deposito temporaneo prima della raccolta" dall'art. 185-bis del DLgs. 152/06
- si prende come riferimento per i rifiuti da gestire in R13 - R12 l'allegato 3 alla domanda di rinnovo "1_allegato_3_schede_rifiuti030222", acquisito con protocollo PG/2022/29993, il quale non contempla i seguenti codici EER precedentemente citati in autorizzazione: 120210, 190118, 190102, 200140, 100299, 120199, 110599, 110501, 120103, 120104, 170403, 100899, 200136;

per quanto di competenza e limitatamente agli atti presentati si esprime **nulla osta** al progetto con le seguenti considerazioni e prescrizioni, relative alle diverse matrici ambientali:

MATRICE RIFIUTI

Si prescrive che:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente per l'attività di autodemolizione i rifiuti di seguito elencati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Codici EER rifiuti in ingresso	Descrizione del codice EER	Operazioni di cui agli allegati B o C del D.Lgs. n. 152/2006 -Parte IV	Capacità max istantanea (automezzi non compattati)	Capacità max annua rifiuti trattabili/ recuperabili	Capacità max giornaliera rifiuti trattabili/ recuperabili
160104*	Veicoli fuori uso	R13 - R4	450 t (500 veicoli)	2400 t (2000 veicoli)	9,6 t (8 veicoli)



- 1.1. veicoli annualmente trattabili: n° 2000, pari a 2400 t ;
 - 1.2. veicoli giornalmente trattabili: n° 8, pari a 9,6 t;
 - 1.3. capacità massima di deposito contemporaneo di automezzi bonificati non compattati: n° 500, pari a 450 t;
2. possono essere ritirati per la messa in riserva (R13) con eventuale trattamento R12 consistente nel trattamento mediante cernita e compattazione e per il successivo deposito per classi omogenee ed avvio ad altre attività di recupero autorizzate, i seguenti rifiuti:

Codici EER rifiuti in ingresso	Descrizione del codice EER	Operazioni di cui agli allegati B o C del D.Lgs. n. 152/2006 –Parte IV	Capacità max istantanea stoccaggio (tonnellate)	Capacità max annua stoccaggio (tonnellate)
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13 - R12	127,90 t	1800 t
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi	R13 - R12		
150104	Imballaggi metallici	R13 - R12		
160117	Metalli ferrosi	R13 - R12		
160118	Metalli non ferrosi	R13 - R12		
160122	Componenti non specificati altrimenti	R13 - R12		
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13 - R12		
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13 - R12		

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Prevenzione Ambientale Ovest

Sede di Parma via Spalato2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

170401	Rame, bronzo e ottone	R13 - R12		
170402	Alluminio	R13 - R12		
170404	Zinco	R13 - R12		
170405	Ferro e acciaio	R13 - R12		
170406	Stagno	R13 - R12		
170407	Metalli misti	R13 - R12		
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13 - R12		
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13 - R12		
191202	Metalli ferrosi	R13 - R12		
191203	Metalli non ferrosi	R13 - R12		

2.1. Capacità massima istantanea di stoccaggio: 127,90 t

2.2. Capacità massima annua di stoccaggio: 1800 t

3. l'attività di autodemolizione dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e smi;
4. il ritiro dei veicoli fuori uso da assoggettare al trattamento potrà avvenire solo nel pieno rispetto delle indicazioni di cui all'art.5 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e smi;
5. lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività, le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso, di demolizione e le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nel rispetto delle indicazioni operative stabilite dall'Allegato I, punti n. 4, 5, 6 e 7, del D.lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e smi;
6. le fasi di gestione/trattamento dei veicoli fuori uso, oltre alle indicazioni operative stabilite dall'Allegato I al Dlgs 24 giugno 2003 n. 209 e smi, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 6.1. gli autoveicoli conferiti all'impianto, potranno sostare prima delle operazioni di "messa in sicurezza", in fila semplice, senza alcuna sovrapposizione (accatastamento), nell'apposita area di

parcheggio che dovrà essere delimitata con opportuna segnaletica. È vietato il deposito di veicoli non ancora assoggettati alla fase di “messa in sicurezza” in aree diverse;

- 6.2. le operazioni di “messa in sicurezza” del veicolo, da svolgersi esclusivamente nell’apposito settore dedicato, dovranno essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal Pra;
- 6.3. sovrapposizione massima di autovetture in deposito dopo la messa in sicurezza: 3 file e comunque non superiore di ½ scocca del limite massimo di altezza della barriera perimetrale;
7. la cessione delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso deve essere effettuata nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 dell’art.15 del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e smi;
8. nelle aree di deposito dei veicoli bonificati possono essere depositate esclusivamente carcasse di veicoli per i quali si deve dimostrare in ogni momento l’avvenuta bonifica e messa in sicurezza;
9. il periodo di deposito degli automezzi bonificati e degli altri rifiuti originati dall’attività di autodemolizione, deve sottostare a quanto disposto in materia di deposito temporaneo dei rifiuti dall’art. 185 bis del DLgs. 152/06 e s.m.i.;
10. non potranno essere ritirati rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.
11. dovrà essere effettuato il controllo radiometrico sui rottami metallici (rifiuti in metallo), all’ingresso dell’impianto, mediante l’utilizzo di un rilevatore anche mobile, in conformità a quanto previsto dall’Art. 72 del D.Lgs. 101/2020 e smi. Si sottolinea la necessità del conferimento dell’incarico ad un Esperto di radioprotezione di secondo o terzo grado per l’attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica e per gli altri adempimenti ad esso richiesti dal D.Lgs. D.Lgs. 101/2020 e smi.”;
12. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con “codice specchio” (contenenti nella voce descrittiva la frase “diversi da...”) per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell’impianto e presa in carico, la non pericolosità.
13. il deposito dei rifiuti, sia ritirati che prodotti, dovrà essere eseguito ordinatamente ed in modo omogeneo in funzione della tipologia e della pezzatura nelle apposite aree, individuate nella planimetria presentata unitamente agli atti della domanda di rinnovo (acquisita con protocollo PG/2021/92155 del 11/06/2021), opportunamente identificate a mezzo di cartelli indicatori del materiale stoccato, e dotate di tutte le strutture che consentano, per tipologia, di evitare ogni inconveniente ambientale e/o igienico sanitario dovuto anche a cause naturali ed imprevedibili. Eventuali rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono essere stoccati all’interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione;
14. gli accumuli di materiale dovranno essere sempre eseguiti in condizioni di sicurezza, non dovranno superare l’altezza della barriera perimetrale a verde e comunque non dovranno superare l’altezza massima di 3 metri;
15. i rifiuti in ingresso all’impianto per i quali viene svolta la sola messa in riserva (R13), dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte



- detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola operazione R13. Alla luce di quanto disposto in allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e smi, infatti, un rifiuto già proveniente da una fase di messa in riserva non può ulteriormente essere sottoposto ad una successiva fase di messa in riserva presso un impianto che non effettui altre operazioni di recupero rifiuti (da R1 a R12);
16. tutti i rifiuti in ingresso all'impianto in parola, per i quali vengono svolte le attività di recupero R13 ed R12, debbono essere avviati ad idoneo impianto di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto e mediante regolare emissione di formulario, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 193 del D.Lgs 152/2006 e smi. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso l'impianto;
 17. i rifiuti prodotti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro successiva gestione, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi;
 18. presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 e smi e dell'ulteriore vigente legislazione in materia di radiazione dei veicoli fuori uso.
 19. In caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge.
 20. presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 e smi e dell'ulteriore vigente legislazione in materia di radiazione dei veicoli fuori uso.

MATRICE SCARICHI IDRICI

Si prende atto della dichiarazione della ditta, durante la Conferenza dei Servizi del 14 luglio 2021, che non vi sono modifiche rispetto alla documentazione presentata nell'agosto 2020, a cui ha fatto seguito l'atto n. 19/2021 del 26/01/2021. Pertanto, come valutato nella suddetta Conferenza dei Servizi, si rimanda alle prescrizioni contenute in tale atto.

MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Considerato che:

1. l'attività industriale consiste nella "attività di autodemolizione (R13 - R4) e di messa in riserva (R13)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Prevenzione Ambientale Ovest

Sede di Parma via Spalato2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

di rifiuti speciali non pericolosi”;

2. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
3. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
4. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell’art. 272 comma 1 e dell’art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E01 - motore a gasolio Deutz a servizio della pressa (Pot.74 kW)

EMISSIONE E02 - gruppo elettrogeno a gasolio (Pot.24 kW)

Polveri	130	mg/Nm3
Ossidi di azoto (espressi come NO2):	4000	mg/Nm3
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm3
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

si ritiene che

la ditta BENASSI S.r.l. il cui Gestore è il Sig. Marco Benassi, con sede legale e impianti siti in Via Emilia Ovest n.339/A, Comune di Parma debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Per gli impianti di cui al punto 4 del capitolo precedente, il Gestore verifica il rispetto dei limiti prescritti e mantiene la relativa documentazione a disposizione degli organi di controllo.

MATRICE RUMORE

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Prevenzione Ambientale Ovest

Sede di Parma via Spalato2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Preso atto del contenuto della autocertificazione del sig. Lucio LEONI (C.F. LNELCU79A13I496I), nato a Scandiano (RE) il 13/01/1979 in qualità T.C.A. (numero E.N.TE.C.A. 5949), attestante che l'attività della ditta Benassi Srl "non rientra tra quelle elencate nell'Allegato B del DPR 227/11, non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento"

nulla osta al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

I tecnici intervenuti: matrici rifiuti e scarichi idrici - Alessandro Musiari
 matrice rumore – Roberto Marchignoli
 matrice emissioni in atmosfera – Alessandra Braccaioli

Il Tecnico incaricato
Alessandro Musiari

La Responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

prot PG 82404
del 26/06/20

Rif. Sinadoc n. 114/2020
trasmessa via posta interna

Arpae
Servizio Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Domanda di Autorizzazione allo scarico d'acque reflue ditta BENASSI SRL unità produttiva sita in via Emilia Ovest n. 339/a, Comune di Parma (PR). Relazione tecnica.

Si da seguito della richiesta da parte del SUAP del Comune di Parma – Pratica n. 2020.VI/8/1.1/5 – inviata ad Arpae SAC con Prot. uscita N. 34097/2020 del 20/02/2020.

Premessa:

BENASSI SRL svolge attività di autodemolizione (R4), messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Art. 208, comma 12, Parte quarta – ed è autorizzata dalla Provincia di Parma con Det. n.1485 del 04/05/2010 (su rinnovo della precedente autorizzazione), successivamente integrata dalla DET-AMB-2017-928 del 24/02/2017 (da parte di Arpae SAC Parma), avente scadenza in data 04/05/2020. In data 28/04/2020, la Ditta presentava richiesta di proroga di scadenza dell'autorizzazione, tale richiesta è stata acquisita con prot. Arpae PG/2020/64483 del 04/05/2020.

Matrice scarichi idrici

E' presente una linea di scarico dedicata alla raccolta ed al trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia dell'intero insediamento, in particolare dell'area su cui viene svolta l'attività di autodemolizione, stoccaggio e recupero rifiuti (metalli ferrosi e non ferrosi). Le acque reflue saranno trattate mediante un impianto composto da una vasca di accumulo e sedimentazione inerti dotata di trasduttore che segnala l'inizio e la fine dell'evento meteorico, nonché dotata di una elettropompa per il convogliamento all'interno della sezione dedicata alla separazione di sabbie ed oli.

E' previsto lo svuotamento della vasca di accumulo entro le 48 h successive all'evento piovoso.

Lo scarico così generato, denominato S1, recapita in acque superficiali Canale Rauda previo pozzetto di controllo ed ispezione.

L'assetto degli scarichi idrici per cui si redige la presente relazione è il seguente:

S1: acque meteoriche di prima pioggia vasca di accumulo e sedimentazione e successiva fase di disoleazione, recapitante in acque superficiali.

Visto quanto sopra descritto;

Visto la documentazione tecnica presentata in fase d'istanza;

Visto il documento PROCEDURA ORGANIZZATIVA – PIANO DI EMERGENZA - REV 22/10/2018;

Visto il D.Lgs. n. 152/06 Parte Terza e s.m.i.;

Vista la DGR 286 del 14/02/2005;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato n. 2 | Cap 43152 | tel +39 0521 976111 | fax +39 0521 976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Vista la DGR 1860 del 18/10/2006;

Vista la Delibera Regionale n. 1053 del 09/06/2003;

Visto il Regolamento Comunale di Pubblica Fognatura,

si esprime **NULLA OSTA** al rilascio dell'autorizzazione richiesta per lo scarico **S1: acque meteoriche di prima pioggia** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i reflui immessi in acque superficiali dovranno risultare conformi ai limiti di accettabilità indicati nella Tabella 3, Allegato 5 al D.lgs N° 152/2006 (scarico in acque superficiali);
2. la vasca di prima pioggia dovrà essere mantenuta normalmente vuota, in particolare dovrà essere vuotata entro le 48 ore dalla conclusione dell'evento meteorico;
3. l'allontanamento dei fanghi e degli oli prodotti dalla chiarificazione dei reflui, dovrà essere effettuata da ditte autorizzate nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte IV^a del D.Lgs 152/2006 e s.m.i;
4. periodica manutenzione degli impianti di trattamento dei reflui;
5. la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli organi di controllo, un apposito registro indicante ogni singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento, e sullo scarico. Le modalità di compilazione del registro dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel punto B della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 703/2011;
6. dovrà essere redatta una relazione annuale riassuntiva firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dello scarico riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione dei fanghi o comunque residui prodotti dall'impianto di depurazione. Tale relazione annuale dovrà essere inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui al punto 5. In alternativa le operazioni effettuate dovranno essere indicate direttamente nel sopra detto registro secondo le modalità descritte al punto C della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 703/2011.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Tecnico
Adele Villa

La Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente



prot 7866 del 16/11/20

Spett.le
Comune di Parma
Sportello Attività Produttive e Edilizia
Alla C.A. del Dott. Marco Giubilini
PEC suap@pec.comune.parma.it

Spett.le
Benassi Srl
c/o Studio Tecnico Nicola Balboni
PEC balbonik@legalmail.it

Spett.le
ARPAE
Alla C.A. del Dott. Francesco Piccio
PEC - aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Rif. SUAP n. 2020.VI/8/1.1/5 - Rif. ARPAE Rif. PG/2020/44 - Sinadoc 2020/114D.Lgs. n.152/06 e smi - Nuova autorizzazione per lo scarico di acque meteoriche Ditta BENASSI Srl per l'insediamento in Comune di Parma - Via Emilia Ovest, 339/a - Parere di competenza.

Con riferimento alla Vostra richiesta prot. n. 5804/2020 del 24/08/2020, esaminati gli elaborati, richiamata la concessione esistente n. 43/2010 che si allega per completezza si esprime, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti dei terzi, **parere favorevole** alla conclusione dell'iter autorizzativo. La qualità delle acque scaricate dovrà rispettare i parametri previsti dal Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.

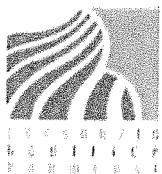
Il presente parere non esime l'Ente in indirizzo e la Ditta dall'acquisizione di ogni altro parere o autorizzazione di competenza degli organismi territoriali pubblici allo scopo preposti.

Distinti saluti.

Allegati: come da testo

Il Direttore
Ing. Fabrizio Useri


CD/LA/ET
Ing. Elisa Trombi
P.A. Arduini Luigi
Ufficio Concessioni/Autorizzazioni
Email larduini@bonifica.pr.it
Pec concessioni@pec.bonifica.pr.it
Tel 0521381315-3346865487



CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

Uffici:

P.le Barezzi, 3 - 43100 Parma

Tel. (0521) 381311

Telefax (0521) 381309

Cod. Fisc. N. 92025940344

C.C. Post. N. 14034433

Spett.le

Benassi S.R.L.

Via Emilia ovest, 339/a Fraore

43100 Parma

Prot. N. 240

Data: 13 Apr. 2010

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE PER LAVORI, ATTI O FATTI RISPETTO ALLE OPERE DI BONIFICA

DITTA CONCESSIONARIA: Benassi S.R.L.

CANALE: RAUDA

UBICAZIONE: SEDE AZIENDALE VIA EMILIA OVEST 339/A FRAORE PARMA

CONCESSIONE: Scarico diretto su canale Consorziale delle acque meteoriche e reflue civili.

DURATA: dal 15/03/2010

al 14/03/2029

PATTI DELLA CONCESSIONE

Art. 1° - La concessione, a norma del Regolamento sulle bonificazioni approvato con R.D. 08.05.1904 n° 368, s'intende accordata in via affatto precaria per la durata soprastabilità, ferma in ogni caso l'insindacabile facoltà del Consorzio di procedere in qualsiasi momento alla revoca o alla modifica della concessione o all'imposizione di nuove condizioni, comprese eventuali variazioni del canone annuo, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta alcuna.

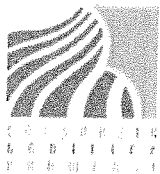
Art. 2° - La concessione è assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e perciò il concessionario si obbliga di tenere sollevato ed indenne il Consorzio da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente concessione potesse da chiunque provenirgli, in particolare la ditta dovrà ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra eventuale autorizzazione o concessione dovuta per legge.

Art. 3° - Il concessionario, ottenuta la presente concessione, preannunzierà al Consorzio la data d'inizio dei lavori, restando stabilito che gli stessi dovranno essere da lui eseguiti nei termini e secondo le prescrizioni che seguono e quelle che gli verranno comunicate dal personale del Consorzio.

Art. 4° - Il concessionario è tenuto a conservare in regolare stato di manutenzione l'opera concessa e non potrà apportarvi modificazioni di sorta senza il preventivo nulla osta del Consorzio; avrà inoltre l'obbligo di riparare a sue spese tutti i danni derivanti dalle opere e dagli atti o fatti permessi.

Art. 5° - Allo scadere della concessione, o al momento in cui essa venisse revocata il concessionario, salvo specifico patto in contrario, dovrà immediatamente rimuovere le opere oggetto della concessione e mettere in pristino le pertinenze consorziali manomesse, riparando tutti i danni arrecati.

Art. 6° - Non ottemperando il concessionario alle disposizioni impartite dal Consorzio per la manutenzione e la rimozione delle opere concesse, il Consorzio stesso vi provvederà d'ufficio rivalendosi delle spese incontrate a tutto carico del concessionario inadempiente.



CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

Art. 7° - In caso di trapasso di proprietà la concessione si intenderà revocata e l'opera dovrà venire rimossa a meno che il concessionario non intenda conservarla a vantaggio del nuovo proprietario al quale pertanto farà obbligo di osservare gli impegni da esso assunti con la presente concessione, dandone immediata comunicazione al Consorzio.

Art. 8° - La inadempienza del concessionario o suo eventuale avente causa a qualcuna delle condizioni del presente atto o la inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento inerenti alla conservazione delle opere di bonifica, potrà, di per sé sola, essere causa di immediata decadenza della concessione.

Art. 9° - Per ogni effetto legale derivabile dal presente disciplinare il concessionario elegge il proprio domicilio in Parma, presso la sede del Consorzio.

Art. 10° - Le spese tutte inerenti all'atto di concessione, nonché quelle della sua eventuale trascrizione, saranno a carico del concessionario.

Art. 11° - Il presente atto di concessione, che è senz'altro impegnativo per il concessionario, è subordinato, per quanto riguarda il Consorzio, all'apposizione in calce della firma del Presidente.

Art. 12° - Il concessionario, in riconoscimento della precarietà della concessione e delle condizioni inerenti, sarà tenuto al pagamento del canone annuo di euro 50,00.

Euro 25,00 (venticinque-00) per acque reflue meteoriche

Euro 25,00 (venticinque-00) per acque reflue domestiche o civili

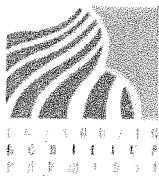
oltre le spese di notifica da corrispondersi secondo le modalità fissate nella cartella dei pagamenti che ogni anno sarà tempestivamente recapitata al concessionario. Mancando il concessionario al pagamento del canone stabilito alla sua scadenza o al massimo nei successivi 15 giorni, sarà applicata un'indennità di mora pari al 6% delle somme dovute.

Art. 13° - La presente concessione viene rilasciata a seguito di mutate condizioni idrauliche, rilevate anche dall'Amministrazione Provinciale, rispetto al provvedimento prot. N° 1976 in data 04/04/2005, provvedimento che viene pertanto revocato ai sensi dell'art. 1° del provvedimento stesso.

Art. 14° - Si autorizza, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti ai terzi, lo scarico delle acque reflue civili depurate e meteoriche depurate mediante trattamento in vasche di prima pioggia nel Canale Consorziale denominato "CANALE RAUDA" così come riportato sugli elaborati grafici allegati alla domanda. Si precisa che le caratteristiche qualitative dell'acqua scaricata dovranno essere comunque conformi alle imposizioni riportate sull'autorizzazione della Provincia di Parma, ed in particolare rispettose dei parametri previsti dall'art.101 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 15° - Lo scarico di cui al precedente articolo potrà essere recapitato al canale Consorziale tramite un collettore finale proveniente dalla rete fognaria, distinto con la sigla scarico N° 1, con tubo in PVC del diametro di mm 200 inserito nella sponda sinistra idraulica del canale Consorziale, così come riportato sugli elaborati grafici allegati alla domanda. Dal punto di scarico di cui sopra potrà essere conferita al canale Consortile una portata massima istantanea nei momenti di punta non superiore a litri/sec 55,00 per un volume annuo medio di metri cubi 2420,00.

Art. 16° - Nel punto in cui il collettore di scarico si immette nel canale consorziale dovrà essere realizzata una protezione antiersiva, mediante rivestimento in cls armato delle scarpate e del fondo, per una lunghezza misurata in asse canale e centrata sulla tubazione di scarico di cm 200.



CONSORZIO BONIFICA PARMENSE

PARMA

Art. 17° - Si consiglia di dotare lo scarico di un dispositivo antirigurgito per evitare possibili allagamenti dovuti al reflusso di acque provenienti dal corpo recettore durante eventi meteorici e/o durante la distribuzione di acqua ad uso irriguo.

Art. 18° - La rete scolante del comparto non dovrà, in nessun caso, essere adoperata per l'allontanamento delle acque di scarico, meteoriche e le reflue civili e industriali, provenienti da futuri ampliamenti e/o dalle aree circostanti il comparto oggetto della presente concessione.

Art. 19° - Il concessionario solleva il Consorzio della Bonifica Parmense da ogni e qualsiasi responsabilità ed obbligo per danni che potessero derivare a proprietà terze ed agli immobili asserviti dallo scarico in argomento, sia durante l'esecuzione dei lavori sia durante l'esercizio dello scarico medesimo.

Art. 20° - Tutti i vincoli e le prescrizioni con valenza anche futura contenuti nella presente concessione, dovranno essere trasferiti agli eventuali successivi subentranti nella titolarità delle opere autorizzate con la presente, mediante esplicita citazione negli atti notarili conseguenti.

Art. 21° - L'inizio dei lavori dovrà essere anticipatamente comunicato all'Assistente di zona Geom. Bernini Nicola (tel. 335/7433143) per la necessaria sorveglianza e la verifica di quote e misure.

La Concessione è rilasciata su conforme parere favorevole dell'ufficio concessioni che ha condotto la relativa istruttoria tecnico-amministrativa di competenza.

IL QUADRO CAPO SETTORE

(Geom. Cesare Balestra)

Visto: IL DIRETTORE

(Dott. Amilcare Bodria)

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

(Dott. Ing. Andrea Darecchio)

LA DITTA CONCESSIONARIA

AL

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.